

La curiosamente parziale traduzione italiana del Covid Certificate

La domanda che, alla luce di quello che qui si intende illustrare, appare necessario farsi e rivolgere alle autorità coinvolte è: chi traduce in italiano la legislazione europea?

Chiunque sia, possiamo permetterci che una distrazione come quella che si sta per illustrare crei danni probabilmente molto gravi? Sempre ammesso che solo di “distrazione” si tratti.

Il 1° luglio 2021 dovrebbe entrare in vigore il Certificato Europeo sul Covid (si può comprendere la semplificazione giornalistica che lo qualifica “Green Pass”, tuttavia occorre chiarire che è un errore per la ragioni qui di seguito indicate).

Il regolamento n. 953 del 2021 che ha approvato lo strumento proviene da un non breve “trilogo”, trattasi è il neologismo coniato per qualificare l’interlocuzione necessaria al riguardo tra Consiglio Europeo, Parlamento Europeo e Commissione Europeo.

Poiché appare incontestabile che l’obiettivo di questo certificato sia quello di “agevolare la libera circolazione nella UE”, che appare evidentemente cosa ben diversa dall’impedirla ai “non vaccinati”, la traduzione italiana di uno dei fondamentali Considerando del Regolamento non può che lasciare interdetti quando, per dire, nella versione inglese, risulta estremamente chiara e fondamentalmente differente.

Come noto i “Considerando” sono le dichiarazioni di principio che precedono l’articolato del provvedimento normativo dell’Unione Europea e che ne chiariscono, o ne dovrebbero chiarire, gli scopi e il senso generale.

Per illustrare quanto successo si riporta qui di seguito il Considerando n. 36 nella versione inglese lingua che, anche dopo l’abbandono del Regno Unito, continua ad essere tra quelle che fanno testo:

(36)

It is necessary to prevent discrimination against persons who are not vaccinated, for example because of medical reasons, because they are not part of the target group for which the vaccine is currently recommended, or because they have not yet had the opportunity or CHOSE NOT TO BE vaccinated. Therefore, possession of a vaccination certificate, or the possession of a vaccination certificate indicating a specific vaccine medicinal product, should not be a pre-condition to exercise free movement rights, in particular where those persons are, by other means, able to show compliance with lawful, public-health-related requirements, and cannot be a pre-condition to use cross-border passenger transport services such as airlines, trains, coaches or ferries.

In addition this Regulation cannot be interpreted as establishing a right or obligation to be vaccinated.

Si è evidenziata con il maiuscolo una parte particolarmente significativa perché, in perfetta coerenza con quanto stabilito dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2361/2021, punti 7.3.2. e 7.5.2, quelle parole chiariscono che il “vaccino” contro il Covid non può essere obbligatorio e che chi “sceglie di non farlo” non può essere discriminato per tale ragione.

Eppure, la traduzione italiana del medesimo Considerando 36 dice qualcosa di profondamente diverso

La si riporta qui di seguito:

(36)

È necessario evitare la discriminazione di persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino è attualmente raccomandato, O PERCHÉ NON HANNO ANCORA AVUTO L'OPPORTUNITÀ DI ESSERE VACCINATE. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico medicinale vaccinale, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per esercitare i diritti di libera circolazione, in particolare se le persone in questione sono in grado di dimostrare con altri mezzi il rispetto degli obblighi di legge relativi alla salute pubblica, e non può essere una condizione preliminare per usare servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman o traghetti.

Inoltre, il presente Regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo ad essere vaccinati.

Nella parte che si è riportata integralmente in maiuscolo, il fondamentale inciso sulla scelta di non vaccinarsi, contenuto nella versione inglese, è assente.

La verifica, a questo punto necessaria, delle versioni nelle altre lingue dell'Unione Europea può farsi al link che segue dove si possono tutte le traduzioni del Regolamento:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953&qid=1624001902321>

Si può fin da ora osservare che, sulla base delle nostre conoscenze linguistiche, almeno nelle versioni Francese e Spagnola, l'inciso in questione è presente.

La segnalazione che si sta documentando con questo intervento e che è già stata inviata al Board italiano competente, ha l'obiettivo di dare il massimo risalto possibile ad una vicenda di

particolare gravità alla luce del fatto che l'Italia è, allo stato, l'unico paese al mondo (tolto forse il Costa Rica) ad aver previsto nella propria legislazione l'obbligo di "vaccinazione" anti Covid per una categoria di soggetti, gli operatori sanitari, con il noto D.L. 44/2021.

Appare evidente, secondo almeno l'ottica qui perseguita, che se già tale obbligo si poneva in contrasto con la Risoluzione del Consiglio d'Europa 2361/2021 sopra citata, anche laddove si sosteneva che tale fonte non fosse direttamente applicabile perché non normativa, la questione adesso sembra cambiare in maniera decisiva.

Un Regolamento UE dichiara espressamente che chi sceglie di non essere vaccinato non può essere discriminato ma, curiosamente, i nostri traduttori omettono tale affermazione nella traduzione italiana dello stesso.

Tralasciandosi, almeno in questa sede, le dietrologie che pure non possono non venire in mente appare, molto più significativamente, che tale statuizione incida significativamente sullo stesso obbligo vaccinale previsto dalla legge italiana e, affinché la bontà di tale tesi sia valutata adeguatamente, non resta che opporla nelle eventuali richieste di "vaccinazioni" effettuate nei confronti dei sanitari, almeno a partire dal 1° luglio 2021, quando la fonte entrerà in vigore.

Peraltro, allo stato (pur confidando che la segnalazione sia presa in carico e che qualcuno intervenga celermente sul punto), la fonte normativa da citare sarà quella nella versione inglese (o altra lingua unionale, ma non quella italiana).

Gianfrancesco Vecchio

In GUUE del 5 luglio 2021 e' stata pubblicata la rettifica alla traduzione italiana sopra evidenziata con l'espressa indicazione della possibilita'di scegliere di non vaccinarsi senza conseguenze discriminatorie così come nelle altre versioni. A maggior ragione, tutte le considerazioni sopra esposte rimangono pienamente valide. Anche perché l'integrazione, contenuta in un testo diverso da quello che contiene le versioni integrali della normativa, potrà comunque sfuggire a giudici disattenti se non portata con cura alla loro attenzione in sede giudiziale.

Si ringrazia per il fondamentale contributo informativo l'Avv. Giulio Marini